

**Circolare del 03 Ottobre 2019**

Ulteriori novità in tema di Fattura Elettronica

**DATA DOCUMENTO**

Con la risposta all'interpello n. 389 del 24 Settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito ulteriori ed importanti chiarimenti in merito alla data da indicare nella fattura elettronica.

È stato chiarito che:

- La “data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633”;
- «È possibile assumere che **la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione»;**
- «**La data del documento dovrà essere sempre valorizzata con la data dell’operazione**» (per la fattura immediata), ferma restando la possibilità di sfruttare il termine concesso del decreto IVA «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6» - **per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI.**

Per quanto riguarda invece la data della fattura differita (cioè dalla fattura emessa a fronte di una o più cessioni di beni documentati da DDT citati in fattura) l'Agenzia concede la possibilità di indicare alternativamente:

- **La data dell’ultima operazione**, coincidente di fatto con la data dell’ultimo DDT;
- **La data di fine mese** (ultimo giorno del mese) – rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta.

Di seguito viene riportata una tabella esemplificativa:

<b>Fatture elettroniche DIFFERITE</b>	<b>Data effettuazione operazione</b>	<b>Emissione fattura (generata e inviata a Sdi)</b>	<b>Data fattura (nel tracciato XML – campo “data” in sezione “dati generali”</b>
Emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione risultante da documento commerciale, DDT o altro documento idoneo)	<b>28/09/2019</b> (data documento commerciale, DDT o altro documento idoneo)	entro <b>15/10/2019</b>	<b>28/09/2019</b>
	<b>03/09/2019</b> <b>10/09/2019</b> <b>28/09/2019</b> (diverse consegne a stesso cliente documentate con stessa fattura)	entro <b>15/10/2019</b>	<b>30/09/2019</b>

L’Agenzia ha inoltre sottolineato che per le **prestazioni di servizi ordinarie** (quindi non quelle continuative), il **momento di effettuazione** dell’operazione **coincide** e rimane come sempre, quello del **pagamento del corrispettivo** (articolo 6 DPR 633/1972). Di conseguenza, in quest’ultima ipotesi, l’emissione di una fattura in un periodo antecedente all’incasso della prestazione, comporta in sostanza l’**emissione anticipata** della fattura. Il **momento di effettuazione dell’operazione** corrisponderà con **la data scelta** dal contribuente **per emettere la fattura** e potrà **anche** coincidere con **l’ultimo giorno del mese**. L’**invio** allo SDI sarà da effettuarsi entro i **dodici giorni** successivi. La **competenza IVA** sarà quella del mese indicato nel campo **data documento**.

**FATTURE RICEVUTE: REVERSE CHARGE E AUTOFATTURE**

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2019 nonché con le FAQ del 19 Luglio 2019 pubblicate sul proprio sito web, è ritornata a fornire indicazioni in merito al trattamento da riservare al reverse charge e autofatture a seguito dell'obbligo, dal 1° Gennaio 2019, di emissione della fattura elettronica.

La circolare n. 14/E/2019:

- Ha ribadito che il **reverse charge interno** (operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/1972 e art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/1972) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza, ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione (soggetta a reverse charge), contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa;
- Ha ribadito che per le fatture soggette a **reverse charge esterno** (vale a dire per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il "nuovo" esterometro, salvo il caso in cui il fornitore abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane.

Di seguito, si riportano le procedure da seguire a seconda che si tratti di reverse charge/autofattura interno ovvero esterno:

Tipologia di operazione	Modalità operativa	Obbligo di presentazione dell'esterometro	Obbligo conservazione digitale
<p><b>Acquisti soggetti a reverse charge interno</b>, cioè fatture ricevute da soggetti passivi IVA in Italia con codice natura "N6" – inversione contabile (Art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/1972 e art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/1972)</p>	<p>- Materializzazione della fattura elettronica di acquisto e indicazione manuale, sopra di essa, dei dati necessari all'integrazione;</p> <p>Oppure</p> <p>- Produzione di un documento contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso allo SdI</p>	<p>NO</p>	<p>NO (Tranne nel caso in cui il documento venga prodotto in modalità elettronica)</p>

<p><b>Acquisti soggetti ad autofattura interna</b> – (ad esempio autofattura denuncia per fattura non pervenuta dal fornitore)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Fornitore Italiano</u> L'autofattura va emessa in formato elettronico e va trasmessa al SdI dell'emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.</li> <li>- <u>Fornitore UE/Extra-UE:</u> Autofattura analogica</li> </ul>	<p style="text-align: center;">NO</p> <p style="text-align: center;">SI (Viene meno l'obbligo di presentazione dell'esterometro qualora tali fatture siano emesse in formato elettronico e trasmesse allo SdI)</p>	<p style="text-align: center;">SI</p> <p style="text-align: center;">NO (Tranne nel caso in cui il documento venga prodotto in modalità elettronica)</p>
<p><b>Acquisti intracomunitari di beni</b> (art. 38 del D.L. n. 331/1993), <b>acquisti di servizi generici</b> (art. 7-ter del DPR n. 633/1972) <b>da soggetti stabiliti ai fini IVA in altro Paese della UE</b></p>	<p>Integrazione della fattura analogica (supporto cartaceo o PDF) del soggetto UE ai sensi dell'art. 41 (beni) o 46 (servizi) del D.L. 331/1993</p>	<p style="text-align: center;">SI (Salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane)</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<p><b>Acquisti di servizi da cedenti/prestatori extra UE</b></p>	<p>Autofattura analogica ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72</p>	<p style="text-align: center;">SI (Viene meno l'obbligo di presentazione dell'esterometro qualora tali autofatture siano emesse in formato elettronico e trasmesse al SdI)</p>	<p style="text-align: center;">NO (Tranne nel caso in cui il documento venga prodotto in modalità elettronica)</p>
<p style="text-align: center;">Attenzione: in tutti i casi di reverse charge interno/esterno e autofattura interna/esterna, vi è l'obbligo di doppia annotazione nei registri IVA acquisti/vendite</p>			

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

**Studio Cagnoli**  


**Via Papa Giovanni XXIII, 19 - 24050 Orio al Serio (Bg)**  
**P.IVA 01268310164 - Tel. 035 310457 - segreteria@studiocagnoli.it - www.studiocagnoli.it**